



**DIPARTIMENTO AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA
DIVISIONE QUALITA' AMBIENTE**

ATTO N. DD 3113

Torino, 28/05/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: SITO CODICE ANAGRAFE 716 SOCIETA' ITALIANA PER IL GAS – CORSO REGINA MARGHERITA N. 52, TORINO – LOTTO 242 BIS. ATTO DI ASSENSO INTERVENTI DI BONIFICA IN PROCEDURA SEMPLIFICATA EX ART. 242-BIS DEL D.LGS. 152/2006.

Vista la determinazione dirigenziale n. 238 del 7/09/2011 con la quale è stato approvato il progetto di bonifica con misure di messa in sicurezza permanente Fase 2 e relativo piano di monitoraggio.

Vista la determinazione dirigenziale n. 31 del 27/01/2020 con la quale relativamente alla matrice acque di falda è stata approvata la variante al progetto operativo di bonifica e relativo piano di monitoraggio.

Visto il documento “Intervento di riqualificazione dell’immobile di corso Regina Margherita 52 di proprietà Italgas Reti – Piano operativo gestione terre e rocce da scavo” redatto da Giugiario Architettura e trasmesso agli Enti da Italgas Reti S.p.A. con PEC del 3/07/2024 (ns. prot. 7429 del 4/07/2023). Tale documento, finalizzato al rispetto di quanto disposto dal D.P.R. 120/2017 in materia di terre e rocce da scavo, ha evidenziato alcune criticità ambientali non rilevate dalle indagini ambientali eseguite nel corso della caratterizzazione realizzata nel 2001.

Vista la nota prot. 64341 del 12/07/2024 (ns. prot. 7755 del 13/07/2023) con la quale Arpa Piemonte, alla luce delle nuove criticità ambientali di cui al precedente paragrafo, ha evidenziato la necessità di aggiornare il procedimento di bonifica in corso.

Vista la nota ns. prot. 8092 del 24/07/2023 con la quale la Divisione Qualità Ambiente, trasmettendo la succitata nota di Arpa Piemonte, ha richiesto alla società Italgas Reti S.p.A. di integrare e aggiornare il procedimento di bonifica ai sensi dell’art. 242 del D.Lgs. 152/06, prevedendo ulteriori indagini ambientali finalizzate a definire l’estensione e la profondità delle nuove criticità ambientali riscontrate.

Vista la nota del 20/09/2023 trasmessa con PEC (ns. prot. 9866 del 20/09/2023) con la quale la



società Italgas Reti S.p.A., relativamente alle aree in corrispondenza delle quali sono emerse le criticità ambientali di cui ai precedenti paragrafi, ha comunicato l'intenzione di avvalersi di quanto previsto dall'art. 242 bis oppure dall'art. 242 ter del D.Lgs. 152/06, in luogo di quanto previsto dalla procedura ordinaria ai sensi dell'art. 242 del medesimo Decreto.

Visto il documento "Torino, corso regina Margherita – Progetto operativo di bonifica ai sensi dell'art. 242 bis del D.Lgs. 152/06" redatto da WSP Italia s.r.l. e trasmesso agli Enti dalla società Italgas Reti S.p.A. con PEC del 23/03/2024 (ns. prot. 3128 del 25/03/2024) quale progetto unico di bonifica ai sensi dell'art. 242 bis del D.Lgs. 152/06, esclusivamente inerente alle aree in corrispondenza delle quali sono emerse le nuove criticità ambientali di cui sopra e indicate nella tavola n. 2 di predetto documento, allegata al presente provvedimento. Con tale documento è stato pertanto individuato un "Lotto 242 bis" all'interno del perimetro del sito in bonifica già sottoposto a procedimento ordinario ai sensi dell'art. 242 del D.Lgs. 152/06. Tale procedura, oltre a non interferire con predetto procedimento ordinario in quanto le aree del "Lotto 242 bis" non sono state precedentemente oggetto di alcun intervento di bonifica, consente la realizzazione degli interventi edilizi previsti nell'ambito di riqualificazione dell'area in tempi ristretti e quindi compatibili con gli altri interventi edilizi previsti. In relazione alla destinazione d'uso del sito, l'intervento di bonifica ha quale obiettivo il rispetto delle CSC per siti a destinazione d'uso commerciale/industriale (Colonna B, Tabella 1 dell'Allegato 5 del Titolo V della Parte IV del D.Lgs. 152/06). (**Allegato 1**)

Vista la nota trasmessa con PEC del 2/04/2024 (ns. prot. 3415 del 3/04/2024) con la quale la società Italgas Reti S.p.A. ha reso noto che le aiuole presenti in sito, compresa quella interessata dall'intervento di bonifica "Lotto 242 bis", non sono destinate ad un utilizzo assimilabile a verde pubblico/privato e/o ad aree ricreative per il tempo libero all'aperto, ma volte ad una funzione meramente estetica/decorativa. Pertanto l'obiettivo di bonifica per il "Lotto 242 bis" sarà il rispetto delle CSC per siti a destinazione d'uso industriale/commerciale (Colonna B, Tabella 1 dell'Allegato 5 del Titolo V della Parte IV del D.Lgs. 152/06).

Ritenuto che la validità dell'assunzione del rispetto delle CSC per siti a destinazione d'uso industriale/commerciale (Colonna B, Tabella 1 dell'Allegato 5 del Titolo V della Parte IV del D.Lgs. 152/06) quale obiettivo di bonifica è strettamente legata alla messa in opera di appositi presidi atti a impedire la fruizione e l'accesso delle aiuole se non per scopi manutentivi, il piano di caratterizzazione da presentarsi ai sensi del comma 3 dell'art. 242 bis del D.Lgs. 152/06, oltre ad una relazione di fine lavori descrittiva delle attività eseguite, dovrà essere corredato dall'aggiornamento del progetto di riqualificazione delle aiuole presenti nel sito, compresa quella ricompresa nel "Lotto 242 bis", recante sia la tipologia sia le modalità di messa in opera e manutenzione dei succitati presidi.

Ritenuto che, in caso di mancato aggiornamento del progetto di riqualificazione delle aiuole di cui al paragrafo precedente, l'obiettivo di bonifica per l'area in corrispondenza dall'aiuola interessata dall'intervento "Lotto 242 bis" sarà il rispetto delle CSC per siti a destinazione d'uso residenziale/verde pubblico (Colonna A, Tabella 1 dell'Allegato 5 del Titolo V della Parte IV del D.Lgs. 152/06), fatta eccezione per le pareti dello scavo ricadenti in corrispondenza di aree destinate a viabilità interna per le quali sarà il rispetto delle CSC per siti a destinazione d'uso commerciale/industriale (Colonna B, Tabella 1 dell'Allegato 5 del Titolo V della Parte IV del D.Lgs. 152/06).

Vista la nota ns. prot. 3773 dell'11/04/2024 con la quale la Divisione Qualità Ambiente ha richiesto alla Divisione Edilizia Privata del Comune di Torino di esprimere parere al fine di individuare la necessità di acquisizione di eventuali ulteriori atti di assenso comunque denominati in materia

edilizia o urbanistica.

Vista la nota prot. 6288 del 20/05/2024 (ns. prot. 5306 del 20/05/2024) con la quale la Divisione Edilizia Privata del comune di Torino ha espresso parere sostanzialmente favorevole e con cui non evidenzia la necessità di ulteriori atti di assenso. (**Allegato 2**)

Ritenuto di non convocare la conferenza dei servizi ai sensi del comma 2 dell'art. 242-bis in quanto non risulta necessario acquisire altri atti di assenso necessari alla realizzazione e all'esercizio degli impianti e attività previsti dal progetto di bonifica da altre Amministrazioni al di fuori del Comune di Torino.

Ritenuto opportuno ricordare che la società Italgas Reti S.p.A. è responsabile della veridicità dei dati e delle informazioni forniti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 della L. 241/1990 come richiamato dall'art. 242-bis comma 1 del D.Lgs. 152/2006.

Ritenuto necessario che la data di inizio lavori, che deve essere comunicata al Comune di Torino e ad Arpa Piemonte non oltre trenta giorni dalla comunicazione dell'atto di assenso ai sensi dell'art. 242-bis comma 2, sia comunicata con almeno quindici giorni di anticipo rispetto all'inizio lavori per organizzare eventuali sopralluoghi.

Ritenuto opportuno ricordare che al termine dei lavori è necessario presentare agli Enti una relazione di fine lavori descrittiva delle attività eseguite quale allegato al piano di caratterizzazione che sarà approvato ai sensi del comma 3 dell'art. 242-bis.

Reso noto che, in caso di ritardo nell'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2, comma 9-quinquies della L. 241/1990, il termine previsto dalla legge ed il termine effettivo di adozione saranno indicati nella relativa lettera di trasmissione.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- Visto l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267
- Visto l'art. 74 dello Statuto della Città;
- Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate;
- Vista la Parte 4a, Titolo V del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006;
- Vista la L.R. n. 42 del 7 aprile 2000;
- Visto l'art. 43 della Legge Regionale n. 9 del 23 aprile 2007;

DETERMINA

1) **di prendere atto** della necessità, espressa dalla società Italgas Reti S.p.A. al fine di dar seguito agli interventi di riqualificazione delle aree esterne previsti dall'apposito progetto con tempistiche il più ristrette possibile, di sottoporre le aree interessate dalle nuove criticità ambientali riscontrate a procedimento di bonifica semplificato ai sensi dell'art. 242 bis del D.Lgs. 152/06 in luogo del

procedimento ordinario ai sensi dell'art. 242 del medesimo Decreto. Tali aree sono riportate nella Tavola n. 2 del documento di cui al successivo punto 2) e nell'allegata planimetria al presente provvedimento (**Allegato 1**);

2) **di assentire** all'esecuzione degli interventi di bonifica in procedura semplificata ai sensi dell'art. 242-bis del D.Lgs. 152/2006 di cui al documento "Torino, corso regina Margherita – Progetto operativo di bonifica ai sensi dell'art. 242 bis del D.Lgs. 152/06" redatto da WSP Italia s.r.l. e trasmesso agli Enti dalla società Italgas Reti S.p.A. con PEC del 23/03/2024 (ns. prot. 3128 del 25/03/2024) secondo gli intendimenti tecnici e gestionali ivi descritti;

3) **di richiedere** che

a. sia data comunicazione della data di inizio lavori a Comune di Torino e ARPA Piemonte **con almeno quindici giorni di anticipo** per organizzare eventuali sopralluoghi;

b. al termine dei lavori sia presentata agli Enti una relazione di fine lavori descrittiva delle attività eseguite quale allegato al piano di caratterizzazione che sarà approvato ai sensi del comma 3 dell'art. 242-bis. Tale documento dovrà inoltre riportare l'aggiornamento del progetto di riqualificazione delle aree esterne recante la tipologia e le modalità di messa in opera e relativo piano manutentivo dei presidi atti a impedire a terzi la fruizione delle aiuole per usi riconducibili a verde pubblico/privato e attività assimilabili;

c. che sia presentata agli Enti, **entro 30 giorni dal ricevimento della presente determinazione** una planimetria georiferita delle aree oggetto di intervento di bonifica in formato shapefile (tipologia poligono, EPSG 3003 Gauss-Boaga);

4) **di stabilire** che, in caso di mancata trasmissione dell'aggiornamento del progetto di riqualificazione delle aree esterne di cui al precedente punto 3) b., l'obiettivo di bonifica per l'area sottesa dall'aiuola interessata dall'intervento di bonifica ai sensi dell'art. 242 bis sarà il rispetto delle CSC per siti a destinazione d'uso residenziale/verde pubblico (Colonna A, Tabella 1 dell'Allegato 5 del Titolo V della Parte IV del D.Lgs. 152/06), fatta eccezione per le pareti dello scavo ricadenti in corrispondenza di aree destinate a viabilità interna per le quali sarà il rispetto delle CSC per siti a destinazione d'uso commerciale/industriale (Colonna B, Tabella 1 dell'Allegato 5 del Titolo V della Parte IV del D.Lgs. 152/06);

5) **di ricordare** che

a. la data di inizio lavori dovrà essere comunicata al Comune di Torino e ad Arpa Piemonte **non oltre trenta giorni dal ricevimento del presente provvedimento**, ai sensi dell'art. 242-bis comma 2 del D.Lgs. 152/2006;

b. ultimati gli interventi di bonifica, dovrà essere presentato agli Enti preposti il piano di caratterizzazione che sarà approvato ai sensi del comma 3 dell'art. 242-bis;

6) **di trasmettere** la presente determinazione a Italgas Reti S.p.A. e, per quanto di competenza, a Città Metropolitana di Torino, Arpa Piemonte, Regione Piemonte Settore Servizi Ambientali, ASL Città di Torino – SISP – Epidemiologia, Screening e Edilizia Urbana, Comune di Torino Divisione Edilizia Privata, Divisione Urbanistica e Qualità dell'Ambiente Costruito, Servizio Servizi al Cittadino Edilizia e Urbanistica e, per conoscenza, a WSP Italia s.r.l.;

7) **di pubblicare** presso l'albo pretorio on-line del Comune di Torino il presente provvedimento per 15 giorni consecutivi;

8) **di dare atto che** il presente provvedimento non comporta oneri di spesa per la Civica Amministrazione;

9) **di dare atto che** la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole;

10) **di dichiarare** ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e delle disposizioni del Codice di Comportamento della Città l'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, in capo al sottoscritto.

Avverso la presente determinazione può essere proposto ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni dalla sua conoscenza.

Allegati:

- Allegato 1 – Tavola n. 2: Planimetria aree intervento 242bis;
- Allegato 2 – Parere edilizia privata prot. 6288 del 20/05/2024 (ns. prot. 5306 del 20/05/2024)

IL DIRIGENTE
Firmato digitalmente
Lorenzo De Cristofaro